

# **Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)**

## **Modifica dell'8 ottobre 2004**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 2003<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 1983<sup>2</sup> sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> È considerato acquisto di un fondo:

- e. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, nella misura in cui le quote di questa persona giuridica non sono quotate in una borsa in Svizzera;

*Art. 6 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è pre-sunta se esse:

- a. possiedono più di un terzo del capitale azionario o del capitale sociale;

*Art. 7 lett. c*

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:

- c. l'acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo;

*Art. 8 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Se l'erede dimostra di avere con il fondo legami stretti degni di essere protetti, l'autorizzazione può essere rilasciata senza questo onere.

<sup>1</sup> FF 2003 3753

<sup>2</sup> RS 211.412.41

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità d'abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.

*Art. 12 lett. d<sup>3</sup>*

L'autorizzazione è negata in ogni caso se:

- d. l'acquirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel, il suo coniuge o i suoi figli minori di 18 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

*Art. 36 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

## II

Coordinamento con la legge del 18 giugno 2004<sup>4</sup> sull'unione domestica registrata

Con l'entrata in vigore della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata l'articolo 12 lettera d della presente revisione avrà il seguente tenore:

- d. l'acquirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel, il suo coniuge o partner registrato o i suoi figli minori di 18 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

<sup>3</sup> V. cifra II (Coordinamento con la legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata, FF **2004** 2755).

<sup>4</sup> FF **2004** 2755

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 27 gennaio 2005.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2005.

4 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>5</sup> FF 2004 4865

